



# Comune di Praiano

Prov. di SALERNO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>6</b> del Reg.	OGGETTO: Legge Regionale n. 05/2013, art. 1 comma 65 in materia di immobili abusivi e fissazione di criteri di assegnazione. Sentenza Consiglio di Stato n. 06155/2014. Approvazione criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 03/02/2016.
Data <b>15.2.2016</b>	

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **15,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
DI MARTINO Giovanni – SINDACO		X	
CUCCURULLO Raffaele		X	
AMENDOLA Gennaro			X
RUOCCO Gennaro		X	
IRACE Giuseppe		X	
LAUDANO Angelo		X	
CASTELLANO Raffaele		X	
LAURETANO Raffaele		X	
SORRENTINO Salvatore		X	
GIUDICIANNI Cesare		X	
Assegnati n. 10	In carica n. 10	Presenti n. 9	Assenti n. 1

Il Segretario procede all'appello – Presenti 9 – Assente Amendola G.

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**Premesso che:**

- L'art.31 del D.P.R. 380/01 prevede che:“...4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.”;

- Sulla possibile destinazione ad uso pubblico dei manufatti abusivi acquisiti al patrimonio comunale è altresì intervenuta la disciplina regionale in materia di Piano casa e precisamente l'art.7 della L.R. n. 19 del 28.12.2009, come modificata dalla L.R. n. 1 del 05.01.2011, secondo cui: “1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale. 2. Al riguardo le amministrazioni comunali devono concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n.241/90, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti relativo agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree di immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.”;

- La medesima legge regionale all'art.12, comma 6, ha altresì espressamente previsto che: "gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 31 del D.RR 380/01 su decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del medesimo decreto possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata nonché utilizzati in programmi di valorizzazione e dismissione dei beni comunali.”;

- Da ultimo il comma 65 dell'art.1 della L.R. n. 05 del 6.5.2013 pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013 ha sancito: “65 – Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, art 167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica i comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi. ”;

**Considerato che:**

- con Sentenza n. 06155/2014 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha stabilito che:“...il più volte menzionato comma 65 - riportato per completezza (<<Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dei programmi di

*valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi>>) -prevede quindi da un lato che gli immobili acquisiti al patrimonio comunale possono (non necessariamente debbono, ma possono, inteso come facoltà discrezionale) essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale etc; dall'altro lato, prevede che i Comuni stabiliscano (debbono quindi stabilire in ogni caso, nel senso che ne sussiste il dovere), entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi. Conseguentemente, se è vero che non sussiste, come rileva il Comune, nessun obbligo per il Comune di destinare effettivamente gli immobili acquisiti, sempre e comunque ad alloggi popolari, ma solo la facoltà discrezionale, da valutare di momento in momento, sussiste tuttavia, fin da subito, il dovere di adottare i criteri per l'assegnazione degli immobili in questione, entro il termine previsto dalla legge regionale, sicché il dovere del Comune di adottare tali criteri di priorità (cioè di darsi delle regole al riguardo) sussiste indipendentemente dalla eventualità o facoltà discrezionale di effettuare successivamente tali scelte, con conseguente obbligo di provvedere”;*

#### **Tutto ciò premesso e considerato,**

##### **Atteso che:**

- sussiste l'obbligo di adottare i criteri di priorità ai sensi del co. 65 art. 1 LRC n. 5/2013, indipendentemente dalla eventualità o facoltà discrezionale di effettuare successivamente tali scelte;
- la riforma dell'ordinamento degli Enti Locali avviata con la Legge n. 142/1990, proseguita con il D.Lgs. n. 29/2003 ed evolutasi sino al D.Lgs. n. 267/2000 e al D. Lgs. N. 165/2001, ha delineato in modo inequivoco la distinzione dei ruoli e delle competenze tra gli organi deputati all'indirizzo politico e al controllo e quelli deputati alla gestione;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 definisce il Consiglio Comunale come l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre sono invece attribuite alla dirigenza dell'Ente, e/o ai responsabili dei Servizi quali titolari di posizione organizzativa, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da esercitarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ciò in attuazione del principio introdotto dall'art. 51, comma 2, della Legge n. 142/1990, ai sensi della quale i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione è attribuita ai dirigenti, in perfetta coerenza con la norma generale in materia di distinzioni delle competenze, dettata dall'art\_ 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Magistratura contabile ha già avuto modo di rilevare come l'eventuale inerzia colpevole nella gestione degli immobili abusivi, acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, configura una colpa omissiva, connotata da particolare gravità, in specie ove si consideri la rilevanza della questione che costituisce senza dubbio un fatto notorio (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, 17 luglio 2001, n.578);
- ultimato il procedimento sanzionatorio ed acquisito il bene al patrimonio comunale, non può la P.A. disinteressarsi della vicenda giuridica del bene, ma deve attivarsi affinché gli immobili abusivi vengano demoliti ovvero, accertata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, utilizzati per finalità pubbliche;
- sulle acquisizioni in precedenza sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, non è intervenuta deliberazione del Consiglio Comunale, onde allo stato, tenuto conto della indubbia rilevanza sociale della problematica,urge avviare con immediatezza le procedure propedeutiche alla soluzione della

problematica, tali da consentire ai competenti organi di assumere con tempestività le determinazioni di competenza in relazione i vari immobili oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, interrompendo, con l'adozione di appropriate linee guida, il pregiudizio economico per l'ente che il protrarsi di una situazione di inerzia potrebbe determinare;

#### **Valutato che:**

- l'avvio delle procedure per la demolizione di tutti gli immobili abusivi già acquisiti al patrimonio comunale deve tenere conto di una valutazione costo-benefici e delle compatibilità di bilancio, oltre che delle ripercussioni, con particolare riferimento edilizia residenziale pubblica, di carattere sociale;

- appare dunque in primo luogo necessario effettuare una ricognizione certa circa l'entità, lo stato, la qualità e la dislocazione di tutti gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, così da consentire all'organo decisionale di disporre del maggior numero di elementi possibili, utili per potersi esprimere per ogni singolo immobile in ordine all'esecuzione della demolizione ovvero all'eventuale utilizzo per fini pubblici;

#### **Ritenuto che:**

- questa Amministrazione, nell'intento di trovare idonee soluzioni atte all'applicazione del complesso sistema di utilizzo degli immobili acquisiti al patrimonio comunale tali da generare un'utilità anche economica per il Comune amministrato, intende fornire indirizzo politico - amministrativo per stabilire, ai sensi del richiamato art. 1 comma 65 che, gli immobili acquisiti al patrimonio comunale, possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi;

- i criteri di assegnazione possono essere ancorati a quelli attualmente vigenti in tema di housing sociale nella Regione Campania, che nello specifico possono essere individuati in: a) D.P.C.M. 16 luglio 2009 pubblicato sulla GU. n. 191 del 19 agosto 2009; b) D.M. 8 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6/5/2010; c) DGR n. 572 del 22.07.2010 con il quale la Regione Campania ha stabilito le Linee Guida in materia di ERS, per la redazione e l'attuazione dei programmi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, sulla base delle quali emanare l'Avviso pubblico per la definizione del Programma Regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del citato DPCM 16 luglio 2009;

- la valutazione tecnico - economica puntuale per ogni singolo immobile acquisito potrà essere successivamente elaborata dai competenti uffici comunali in sede di applicazione della presente deliberazione ed approvata con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale, escludendo sin d'ora gli immobili non suscettibili di autonoma utilizzazione (e comunque nel rispetto del diritto dei terzi), che ricadano in zone soggette a vincoli di inedificabilità assoluta non derogabile, e motivatamente riferita sia all'esistenza di rilevanti interessi pubblici alla conservazione della costruzione, all'uopo puntualmente indicati, sia all'assenza di contrasto della stessa con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ritenuto dover ottemperare in ordine alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 06155/2014 relativamente all'obbligo di adottare i criteri di priorità ai sensi del co. 65 art. 1 LRC n. 5/2013, indipendentemente dalla eventualità o facoltà discrezionale di effettuare successivamente tali scelte;

**Vista** la Delibera di C.c. n. 20 del 30.09.2014 avente ad oggetto "Delibera della Giunta n. 115 del 10.09.2014 – Recepimento art. 1, comma 65 L. R. n. 5/2013 in materia di immobili abusivi e fissazione dei criteri di assegnazione. Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale – Approvazione”;

**Ritenuto** di dover procedere ad integrare quanto deliberato in data 30.09.2014 fissando, nel rispetto della Sentenza del Consiglio di Stato, i criteri di assegnazione degli alloggi, all'interno degli immobili abusivi;

**Visti:**

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.02.2016;

**All'unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;**

## **DELIBERA**

**1) Di recepire** il comma 65 dell'art. 1 della L.R. n. 05/13, come sussistenza del dovere di adottare i criteri per l'assegnazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, di adottare tali criteri di priorità (cioè di darsi delle regole al riguardo) indipendentemente dalla eventualità o facoltà discrezionale di effettuare successivamente tali scelte, secondo cui: *"65 - Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi."*;

**2)** e per l'effetto fissare quale criteri quelli attualmente vigenti in tema di housing sociale che nello specifico possono essere individuati:

- D.M. 8 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6/5/2010;
- DGR n. 572 del 22.07.2010 con il quale la Regione Campania ha stabilito le Linee Guida in materia di ERS, per la redazione e l'attuazione dei programmi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, sulla base delle quali emanare l'Avviso pubblico per la definizione del Programma Regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del citato DPCM 16 luglio 2009;
- Legge Regionale Campania 2 luglio 1997 n.18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificata dalla Legge Regionale Campania n.1 del 27.01.2012 (art. 2-art. 14);
- Canone di locazione degli alloggi determinato secondo le disposizioni di cui alla LR Campania n. 19 del 14/8/97, in quanto compatibili;

**3)** in particolare, la legge regionale Campania 2 luglio 1997 n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificata dalla legge regionale Campania n. 1 del 27.01.2012:

*"Art 2 Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica*

*- 1. I per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:*

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e,*

*in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.*

*- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;*

*- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.*

*E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;*

*d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando;*

*e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del bando;*

*f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;*

*g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, ti 45 7, come sostituito dall'art.2, comma 14 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.*

*Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. Tale disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi ultimi la riduzione è già prevista dalla surrichiamata norma senza limiti numerici. In mancanza di successive delibere CIPE, la Regione aggiorna il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata;*

*2. Possono partecipare al bando i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione della domanda di partecipazione. In tal caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi.*

*3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*

*Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.*

*Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.*

*4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno biennale. il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.*

*5. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere previsti nei provvedimenti regionali di localizzazione in*

relazione all'assegnazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a particolari esigenze locali.

- Articolo 14: “Subentro nella domanda e nell'assegnazione

*“1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge.*

*2. È ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea da terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabili solamente per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale.*

*3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in caso di separazione consensuale, alla volontà dei coniugi espressa conformale dichiarazione.*

*4. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo la procedura prevista dal successivo art. 19, comma 2, dichiara la decadenza dall'assegnazione fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell'immobile.*

*Nella domanda e/o nella assegnazione subentrano i componenti di nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato”;*

**4) Di invitare** il Responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio Controllo Abusivismo ad organizzare le risorse umane e strumentali, in termini di formazione e concreta attività operativa, per tutto quanto risulti indispensabile per affrontare in modo efficace ed efficiente le attività amministrative sopra descritte, derivanti dall'indirizzo manifestato con la presente deliberazione, allo scopo di addivenire ad una ricognizione completa, puntuale e circostanziata di ciascun manufatto abusivo acquisito al patrimonio comunale, con scheda particolareggiata, per valutarne l'eventuale utilizzo per fini pubblici;

**4) Di invitare** il responsabile della Polizia Municipale a fornire tutta l'assistenza necessaria per le operazioni di censimento, di sopralluogo e di notifica;

**5) Di invitare** il Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici ad attivare un apposito servizio relativo al perfezionamento delle pratiche catastali di tutti gli immobili acquisiti;

**6) Di invitare** il Responsabile dell'Area Finanziaria ad attivare un apposito capitolo di bilancio in entrata per accogliere i proventi derivanti dalle attività previste nella presente deliberazione;

**7) Di demandare** a successivi adempimenti la definizione di interventi di riqualificazione urbanistica delle aree e degli immobili che saranno interessati dal presente atto con la contestuale formulazione di eventuali interventi di compensazione ambientale, escludendo sin d'ora gli immobili non suscettibili di autonoma utilizzazione (e comunque nel rispetto del diritto dei terzi), che ricadano in zone soggette a vincoli di inedificabilità assoluta non derogabile e motivatamente riferita sia all'esistenza di rilevanti interessi pubblici alla conservazione della costruzione, all'uopo puntualmente indicati, sia all'assenza di contrasto della stessa con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;

**8) Di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria la determinazione del prezzo dell'alienazione e/o di locazione degli immobili di cui al presente atto anche di concerto con la competente Agenzia delle entrate. La valutazione tecnico- economica puntuale per ogni singolo immobile acquisito potrà essere successivamente elaborata dai competenti uffici comunali in sede di applicazione della presente deliberazione ed approvata con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale.

**9) Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Di Martino*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Vincenzo Galano*

---

Prot. n.1574

Lì, 19.02.2016

- Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito istituzionale del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo Galano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

-è stata affissa all'Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

-è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

- - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Praiano, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE